

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-38 del 10/01/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CASEARIA F.LLI DOTTI - TERRE DI CANOSSA Scarl" - Bibbiano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6914 del 31/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.19015/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**CASEARIA F.LLI DOTTI – TERRE DI CANOSSA Scarl**" - **Bibbiano**.

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**CASEARIA F.LLI DOTTI – TERRE DI CANOSSA Scarl**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Bibbiano – Via L. Spallanzani n.89** - Provincia di Reggio Emilia, relativa all'attività di produzione e stagionatura di Parmigiano Reggiano, acquisita da ARPAE al PG/104321 del 03/07/2021 e successive integrazioni acquisite al PG/114909 del 22/07/2021;

Tenuto conto che la domanda relativamente alla matrice scarichi fa riferimento al punto di scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali prodotte dal lavaggio degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e delle cisterne degli automezzi;

Preso atto che la Ditta precisa che il siero prodotto nello stabilimento sarà raccolto in apposito serbatoio a tenuta, posizionato sotto tettoia esterna, e venduto come sottoprodotto;

Visto che nello stabilimento sono presenti due punti di scarico, S2 ed S3, per le acque reflue domestiche in pubblica fognatura che ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 sono sempre ammesse nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione e non sono oggetto di autorizzazione espressa.

Visto inoltre che le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle aree cortilive scoperte, solo in parte impermeabilizzate, confluiscono in 2 punti di recapito S3 ed S4 in canale tombato e ad un punto di recapito S6 in pubblica fognatura e che la ditta dichiara che tali aree esterne sono adibite a parcheggio e al transito dei mezzi, e che non avviene stoccaggio di alcun tipo di materiale, non essendo quindi tali acque soggette alle disposizioni della DGR 286/2005.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 07/07/2021, con lettera PG/106553, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/113866 del 21/07/2021;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Bibbiano in data 07/09/2021 al PG/137962;
- nulla osta del Comune di Bibbiano in data 07/09/2021 al PG/137962, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) RT017443-2021-P del 06/09/2021, acquisito al prot. di Arpae PG/137090 del 06/09/2021, relativamente allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali;
- parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con atto PG/198160 del 23/12/2021 per recapito acque "bianche" e di piazzale in canale di bonifica;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

## DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**CASEARIA F.LLI DOTTI – TERRE DI CANOSSA Scarl**" ubicato nel comune di **Bibbiano – Via L. Spallanzani n.89** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CASEARIA F.LLI DOTTI – TERRE DI CANOSSA Scarl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e stagionatura di Parmigiano Reggiano nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano – Via L. Spallanzani n.89** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

- EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1570 KW
- EMISSIONE N.2 – SFIATO ARIA LOCALI PRODUZIONE FORMAGGIO
- EMISSIONE N.3 – CALDAIA A GAS METANO DA 25 KW PER RISCALDAMENTO APPARTAMENTO/UFFICI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **14 Febbraio 2022**, mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **21 Febbraio 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1570 KW	2000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 100	(*)
E2	SFIATO ARIA LOCALI PRODUZIONE FORMAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E3	CALDAIA A GAS METANO DA 25 KW PER RISCALDAMENTO APPARTAMENTO/UFFICI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile

3) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia E1 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.1.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/143066 del 16/09/2021 e successive integrazioni acquisite al PG/114909 del 22/07/2021.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La Ditta Casearia F.lli Dotti – Terre di Canossa scarl effettua la produzione e stagionatura di formaggi tramite la lavorazione di circa 9.000 t/anno di latte crudo con una capacità produttiva di 700 t/anno di formaggio Parmigiano Reggiano. Il siero, nel quantitativo di 8.000 t/anno, viene venduto come sottoprodotto a ditte terze. In attesa di essere consegnato, il siero prodotto viene stoccato in un serbatoio a tenuta posizionato sotto una tettoia in area esterna.

Oggetto del presente allegato è lo scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali che si originano dal lavaggio quotidiano degli ambienti di lavoro, delle attrezzature utilizzate per l'attività produttiva e lavaggio delle cisterne degli automezzi.

Il lavaggio interno delle cisterne degli automezzi avviene su superficie impermeabilizzata sotto la tettoia esterna, tramite un impianto chiuso (C.I.P) che permette di evitare dispersioni di acque reflue nei piazzali circostanti e scaricando direttamente tali acque nella rete fognaria interna, collegata alla pubblica fognatura al punto S1. Nel caso di sversamenti accidentali, le acque di lavaggio vengono convogliate a tombini presenti sulla pavimentazione impermeabilizzata sotto la tettoia e recapitanti in pubblica fognatura al medesimo punto S1.

Presso lo stabilimento sono presenti ulteriori due punti di scarico in pubblica fognatura per le acque reflue domestiche che si originano dai servizi igienici e dagli spogliatoi a disposizione del personale (S2) e dall'abitazione del casaro, annessa allo stabilimento, e dai locali ad uso ufficio (S3). Prima dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue domestiche subiscono un trattamento depurativo con fossa Imhoff. Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06, le acque reflue domestiche sono sempre ammesse nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, e non sono oggetto di autorizzazione espressa.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle aree cortilive scoperte, che solo in parte sono impermeabilizzate, vengono recapitate tramite i punti S4 ed S5 in un canale tombato di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, e tramite punto di recapito S6 nella rete bianca della pubblica fognatura.

La ditta dichiara che tali aree esterne sono adibite al transito dei mezzi per il conferimento del latte e per il ritiro del prodotto finito, nonché a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti senza effettuare depositi di alcun tipo, dichiarando pertanto l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005.

Le acque prelevate da pozzo aziendale (P1), e successivamente inviate ad un impianto di addolcimento, sono utilizzate nel ciclo produttivo per il lavaggio delle attrezzature, dei locali e dei mezzi, oltre che per la generazione di vapore acqueo necessario alla cottura del latte crudo.

Le acque destinate ad uso potabile (locali ad uso ufficio, spaccio, spogliatoi e abitazione aziendale annessa all'attività produttiva) sono invece prelevate da acquedotto (P2).

La planimetria di riferimento è la tavola 5 datata 23/06/2021 e allegata alla domanda di autorizzazione.

## Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 mc**;
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **10 mc**;
3. Lo scarico S1, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	2000
BOD	2000
COD	3500
Fosforo	15
Grassi e oli animali/vegetali	100

4. Il pozzetto di ispezione per i controlli deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna

periodicità e la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere tenute a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi di matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dall'indagine acustica allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione ai confini rappresentativi aziendali;
- il rispetto del limite differenziale di immissione ai rappresentativi ricettori R1 e R21.

L'attività svolta risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**